

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DELL'8 FEBBRAIO 1950

(46^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filo-tramviaria » (N. 771) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 355
VALMARANA, <i>relatore</i>	354
FORTUNATI	354

« Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento di danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 » (N. 789) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BRACCESI, <i>relatore</i>	357
CERRUTI	358

« Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e di pagamento di premi » (N. 790):

PERINI, <i>relatore</i>	358
ZOLI	358, 359
OTTANI	358

« Proroga del funzionamento degli uffici regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonché il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-1949 » (N. 791):

ZOTTA, <i>relatore</i>	Pag. 360
----------------------------------	----------

« Modificazione al decreto-legislativo 25 marzo 1948, n. 329, concernente la concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola » (N. 797) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MOTT, <i>relatore</i>	361
FORTUNATI	361

« Provvedimenti tributari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro » (N. 810) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, <i>relatore</i>	362
-----------------------------------	-----

« Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918 » (N. 827):

MOTT, <i>relatore</i>	363
PRESIDENTE	364

« Esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico » (N. 830):

PRESIDENTE	365
ZOLI, <i>relatore</i>	365
VALMARANA	365
FORTUNATI	365

« Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale » (N. 831):

DE GASPERIS, <i>relatore</i>	366
--	-----

« Disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1117, sui ruoli organici della amministrazione finanziaria » (N. 821):

ZOLI, *relatore* Pag. 367

(Discussione e rinvio)

« Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi » (N. 794) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, *relatore* 355
 FORTUNATI 356
 CERRUTI 357
 ZOLI 357

« Denuncia dei beni, diretti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace » (N. 817):

VALMARANA, *relatore* 367
 FORTUNATI 367

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi, Cerruti, De Gasperis, Fortunati, Luisetti, Mancinelli, Marconcini, Morandi, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Reale Vito, Ruggeri, Salomone, Tafuri, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli, Zotta.

VALMARANA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filo-tramviaria » (N. 771) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di

opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotramviaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALMARANA, *relatore*. In occasione dell'Anno Santo, il comune di Roma dovendo eseguire numerosi lavori e non trovandosi nella possibilità di affrontare le relative spese, è ricorso alla Cassa depositi e prestiti, la quale come è noto, concede mutui ad un interesse molto più tenue di quello richiesto dalle banche; tuttavia, essa esige la garanzia dello Stato per la concessione del mutuo, garanzia che è appunto prevista nel disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione. Con questo disegno di legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, con la garanzia dello Stato, mutui fino all'ammontare di cinque miliardi, con ammortamento in 35 anni, senza contributo dello Stato nel pagamento degli interessi. Nell'ipotesi che il comune di Roma non paghi il mutuo, la Cassa depositi e prestiti avrebbe diritto di rivalsa nei confronti dello Stato, il quale provvederebbe al pagamento delle rate scadute, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

FORTUNATI. Non ho nulla da eccepire sul fatto che i Comuni si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti per contrarre mutui, ma ritengo che si dovrebbe offrire a tutti i Comuni la possibilità di usufruire di tale beneficio. Evidentemente, in questo caso ci troviamo di fronte ad un provvedimento di carattere eccezionale sulla cui necessità non intendo entrare, anche perchè il Consiglio comunale di Roma si è già espresso in proposito, ed io sono rispettoso delle decisioni dei rappresentanti della volontà popolare. Gradirei però che rimanesse ben chiaro, per quanto riguarda la Cassa depositi e prestiti, il fatto che la concessione di questi cinque miliardi non deve bloccare le richieste di tutti gli altri Comuni italiani. Si tratta, a mio parere, di un problema assai grave poichè a me consta che la Cassa depositi e prestiti, accampando come giustificazione questa richiesta da parte del comune di Roma, ha respinto le richieste avanzate da altri Comuni, affermando di non essere più in grado di far fronte alle richieste stesse. Occorre tener presente che spesso la domanda di fondi viene fatta per lavori già approvati dai competenti

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

46ª RIUNIONE (8 febbraio 1950)

Ministeri e che i Comuni non possono eseguire; mi sembra che di questo noi ci dobbiamo preoccupare.

PRESIDENTE. Mi associo a quanto ha testè detto l'onorevole Fortunati. Le sue osservazioni risulteranno a verbale ed io stesso scriverò direttamente al Ministero del tesoro per dargliene comunicazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di 5 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche e per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete autofilotraviaria con ammortamento in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.

(È approvato).

Art. 2.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato.

L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale della finanza locale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventive escussioni del comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

(È approvato).

Art. 3.

I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'articolo 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici e da

quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi » (N. 794) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TAFURI, relatore. Come gli onorevoli colleghi sanno, con un decreto del 1929, le società esercenti servizi aerei di linea furono esentate dal pagamento dell'allora vigente tassa di vendita sui carburanti. In seguito agli eventi bellici e per la concorrenza delle linee estere, l'attività di queste società venne a cessare. Quando nel 1945 si addivenne alla modificazione del regime fiscale dei prodotti petroliferi, non si pensò a mantenere l'esenzione fiscale per le società che esercitassero aerolinee; in tal modo queste società, quando nel 1947 esse cominciarono a riprendere i loro servizi, si trovarono in condizione di poter usufruire soltanto di una esenzione limitata a dodici lire al quintale per la benzina e a venticinque lire per gli olii lubrificanti, esenzione evidentemente irrisoria. Si impose, quindi, la necessità di ripristinare l'esenzione fiscale primitiva,

ciò che fu fatto con decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937; però, mentre nella esenzione prevista da tale decreto furono compresi anche quei quantitativi che erano stati prelevati, specialmente dalle grandi società, senza definizione del dazio da pagare, non furono invece compresi i quantitativi consumati da quelle piccole società, le quali, per non sottostare a tutta una serie innumerevole di imposizioni (che avrebbero annullato, nel caso di piccoli quantitativi, il godimento del beneficio), in definitiva avevano già sdoganato il carburante ed il lubrificante. Adesso, con questo disegno di legge, mentre si estende l'esenzione fiscale pure al diritto di licenza, si ammette anche la possibilità di rimborsare le somme versate dalle società cui ho accennato, le quali avevano già pagato le tasse dovute per i quantitativi da esse consumati dal 1° luglio 1947. L'accertamento dei suddetti quantitativi è possibile in quanto il Ministero della difesa-aeronautica — ha i mezzi per conoscere con precisione quanto carburante tali società abbiano consumato; non solo, ma, siccome questo carburante è stato prelevato attraverso gli enti di distribuzione esistenti in quell'epoca, attraverso i registri di tali enti si è in grado di accertare esattamente la misura dei quantitativi prelevati. Qualora questo rimborso non venisse concesso, si avrebbe una palese sperequazione a danno delle piccole società le quali, coraggiosamente, hanno ripreso l'esercizio delle linee aeree, in concorrenza con le grandi società sovvenzionate, specialmente quelle parastatali.

Si è reputato, inoltre, opportuno, in questa occasione, esentare dal diritto di licenza l'importazione di materiali di volo che debbano essere assolutamente comperati all'estero. Ovviamente, questa esenzione è subordinata al benessere sia del Ministero della difesa — aeronautica — sia del Ministero del Commercio con l'estero, i quali dovranno accertare che questi materiali non possono comunque essere acquistati in Italia.

Il disegno di legge contiene ancora un'altra disposizione. Prima della guerra anche le scuole di pilotaggio godevano della esenzione dal dazio doganale per il carburante allo scopo di favorire l'istruzione dei piloti evitando, attraverso tale esenzione, un eccessivo gravame

delle tasse di frequenza ai corsi per quei giovani che aspirassero alla patente di conduzione di aeromobile. Si sta ora verificando il fenomeno di una carenza di queste scuole ed un conseguente assottigliamento del numero dei giovani che aspirano al conseguimento di tale patente. Avviene così che, mentre il numero dei piloti anziani diminuisce, non si ha una parallela immissione di forze giovani. Appunto per favorire l'esercizio delle scuole di pilotaggio, con l'articolo 4 si concede ad esse di ottenere il carburante in esenzione di imposta, però, solamente entro il limite massimo di mille tonnellate annue di carburante e di cento tonnellate di lubrificante.

Infine, l'articolo 5 contempla la esenzione dal diritto di licenza per il carbon fossile ed il carbon coke, nonché per i residui della lavorazione degli olii e di petroli, da usare direttamente come combustibile e per gli olii di petrolio greggi importati per essere lavorati, per la quantità corrispondente agli olii combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione e consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi. La ragione di questa disposizione è data dal fatto che moltissimi di questi prodotti vengono usati per le centrali termiche e servono quindi a produrre quella energia che è necessaria ad integrare la produzione dell'energia idro-elettrica. Qualora questi combustibili dovessero essere sottoposti al pagamento dell'imposta, codesta imposizione fiscale verrebbe a gravare eccessivamente sul prezzo dell'energia.

Questo il contenuto del disegno di legge che è già stato approvato dalla Camera dei deputati, e del quale io penso si possa senz'altro proporre l'approvazione.

FORTUNATI. Mi sembra che questo disegno di legge presenti due questioni di carattere generale. La prima, ed è quella che ci riguarda più da vicino, è la questione della retroattività della esenzione tributaria, principio grave e pericoloso. Agli articoli 1, 3 e 5 sono infatti previsti benefici non soltanto per il futuro ma anche applicabili a prodotti già importati, il che, ripeto, mi sembra estremamente grave.

La seconda questione di carattere generale è questa: noi ci troviamo di fronte a esenzioni e a benefici vari previsti per società assuntrici

di trasporti aerei. Io credo che la linea di condotta che noi dobbiamo tenere sia questa: si tratta di attività che già in sè e per sè sono auto-sufficienti? In tal caso debbono essere trattate come ogni altra attività privata; altrimenti noi ci troviamo nella medesima situazione delle ferrovie in concessione; e già a questo proposito in Commissione abbiamo esaminato alcuni casi particolarmente gravi. In definitiva, a me non sembra che noi possiamo continuamente entrare nell'ordine di idee di ammettere iniziative private che vivono a spese della collettività: se le iniziative private non sono in grado di adempiere i loro compiti e le loro funzioni, il servizio da esse esercitato deve essere assunto dalla collettività nel quadro generale dei trasporti pubblici. Se non si vuole questo, ebbene, l'iniziativa privata viva con le sue proprie forze, ma noi non possiamo ammettere che essa rimanga tale e, nello stesso tempo, ricorra continuamente, o attraverso sovvenzioni, o attraverso esenzioni fiscali, allo Stato, per essere posta in condizioni di privilegio. Mi sembra che questa sia la linea di politica economica che noi dobbiamo seguire.

In conclusione, poichè il problema appare piuttosto complesso, chiedo che la discussione di questo disegno di legge venga rinviata.

CERRUTI. Considerando il contenuto specifico del disegno di legge, mi domando se non sarebbe opportuno richiedere il parere della Commissione dell'industria e commercio.

ZOLI. Non ho da sollevare nessuna eccezione circa l'opportunità di un rinvio, purchè esso sia a breve scadenza poichè l'articolo 5, che è il più importante, parla di proroga di disposizioni che erano in vigore fin al 31 dicembre u. s. Poichè questo disegno di legge è stato già approvato da un ramo del Parlamento, il Ministero potrebbe trovarsi in difficoltà circa la applicazione della precedente legge.

Quanto ad interpellare la Commissione dell'industria e commercio, pur non avendo difficoltà, penso tuttavia che sia superfluo, poichè è evidente che trattandosi di facilitazioni fiscali, la Commissione dell'industria e commercio non mancherà di dare il proprio parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di rinvio della discussione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Guariento: « Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento di danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 » (N. 789) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento di danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 ».

BRACCESI, *relatore*. Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226, ad evitare i criteri restrittivi che gli organi liquidatori dei danni di guerra davano alla interpretazione della legge base in materia, del 1940, si precisò che per atti di guerra si dovevano intendere rastrellamenti, azioni di rappresaglia, saccheggi, occupazione di immobili, irregolari prelevamenti di cose mobili; inoltre per i danni derivanti da avvenimenti che, evidentemente, non erano prevedibili nel 1940 si equipararono alle forze armate le forze partigiane; infine si considerarono fatti di guerra anche le esplosioni di munizioni, di mine ecc. avvenute successivamente alla cessazione dello stato di guerra. Con tali disposizioni si è provocato un afflusso di nuove denunce di danneggiati, molti dei quali non hanno potuto presentare la documentazione necessaria per corredare le denunce stesse entro il termine, previsto per la presentazione delle denunce, del 31 dicembre 1946. Per questo motivo l'onorevole Guariento propose che il suddetto termine fosse prorogato fino a sei mesi dalla data di promulgazione della legge, purchè i denun-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

46ª RIUNIONE (8 febbraio 1950)

cianti avessero comunque presentato domanda entro il tempo utile.

D'accordo con il Ministero del tesoro, la Commissione competente della Camera propose, a completa sanatoria, di prorogare al 30 giugno del 1949 la validità di tutte le denunce, comunque presentate.

In conclusione, a me sembra che, allo stato delle cose, il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

CERRUTI. Ci associamo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono considerate valide ad ogni effetto le denunce dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1946, n. 276, ma non oltre il 30 giugno 1949.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e di pagamento di premi »
(N. 790).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di rimborso di titoli di debito pubblico e di pagamento di premi ».

Dichiarò aperta la discussione generale.

PERINI, *relatore*. Il disegno di legge mira ad ovviare alle perplessità e ai dubbi di interpretazione cui hanno dato luogo alcune disposizioni legislative riguardanti gli adempimenti previsti per la riscossione e il reinvestimento di titoli nominativi gravati da ipoteche o da altri vincoli e il pagamento di premi su titoli nominativi. È questa una materia, che, dal punto di vista giuridico, potrebbe prestarsi a

sottili disquisizioni, ma, nel caso in esame, il disegno di legge si limita a ripetere le disposizioni degli articoli 162, 163, 164, 165 del Regolamento generale sul debito pubblico, per risolvere alcune questioni di carattere pratico.

A mio parere, il disegno di legge può essere senz'altro approvato, in quanto esso si limita a codificare una prassi ormai comune.

ZOLI. Vorrei che fosse ben chiaramente sottolineato quanto è detto nella relazione ministeriale, cioè che per quanto queste modalità si riferiscano al pagamento dei premi, tuttavia non si intende affatto con esse risolvere il problema della persona a cui spetta il premio, trattandosi di problema di diritto, la cui soluzione deve essere demandata alla magistratura. È questo un problema che non deve essere compromesso in nessun modo da questo disegno di legge.

Un secondo punto, per il quale mi sembrerebbe opportuno proporre un emendamento, riguarda il primo comma dell'articolo 3, là dove si dice che « I titoli nominativi sottoposti ad ipoteche o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo articolo 4, non sono rimborsati, se non se ne provi la liberazione ». Ora, a me pare che questa disposizione sia eccessiva, perchè, se per caso vi sia il consenso della persona a favore della quale è iscritto il vincolo, evidentemente non si può pretendere che venga altresì provata la liberazione. Vorrei quindi pregare il relatore di proporre un emendamento a questo primo comma dell'articolo 3, in modo da aggiungere alle parole « non sono rimborsati » le parole « se non vi sia il consenso della persona a cui favore è iscritta l'ipoteca o il vincolo ». Se una persona che abbia un titolo pignorato, non dimostra precedentemente di avere estinto l'ipoteca che vi è sopra — ciò che può accadere — l'amministrazione deve solo esigere che vi sia anche il consenso della persona a favore della quale è iscritto il vincolo, nel qual caso l'amministrazione può pagare tranquillamente, senza avere il diritto di esigere che venga provata la liberazione. Altrimenti sembra che si voglia obbligare, qualora si mantenga la formula attuale, al reimpiego, come previsto dai capoversi successivi, senza alcun consenso.

OTTANI. Vorrei sottoporre all'onorevole Presidente ed agli onorevoli colleghi il dubbio

che per questo disegno di legge sia opportuno richiedere il parere della Commissione di giustizia poichè mi sembra che tutta la materia trattata abbia grande attinenza con le disposizioni del Codice civile. Si tratta qui di diritti patrimoniali degli individui, piuttosto che di materia esplicitamente finanziaria.

ZOLI. Non mi sembra che il parere della Commissione di giustizia sia in questo caso necessario, poichè il problema giuridico fondamentale è quello del premio, ed esso rimane impregiudicato. Il disegno di legge riguarda esclusivamente una prassi ormai definita. Qualora il disegno di legge venisse inviato all'esame della Commissione di giustizia, probabilmente si giungerebbe ad una discussione di questioni che, per il momento almeno, debbono restare impregiudicate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili, compresi i buoni del tesoro poliennali, e il pagamento dei premi attribuiti ai titoli medesimi si eseguono:

a) per i titoli al portatore, su semplice domanda degli esibitori di essi;

b) per i titoli nominativi, su domanda del titolare o del suo avente causa, a firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, e su deposito dei titoli stessi.

(È approvato).

Art. 2.

Qualora i titoli siano intestati a enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio non possono eseguirsi, se non previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di traslazione o di tramutamento al portatore.

Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare essa stessa l'investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.

(È approvato).

Art. 3.

I titoli nominativi, sottoposti ad ipoteche o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo articolo 4, non sono rimborsati se non vi sia il consenso della persona a cui favore è iscritta l'ipoteca o il vincolo o se non se ne provi la liberazione.

Il titolare o chi per esso può anche, se non vi osti l'atto in base al quale sia stato apposto il vincolo o l'ipoteca, ottenere il rimborso, chiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli della medesima specie, di uguale capitale nominale. Ove ciò non sia possibile, il reimpiego può essere fatto in altri titoli di debito pubblico che, per rendita netta e per capitale effettivo, corrispondano a quelli da rimborsare.

A richiesta del titolare o di chi per esso, si può anche eseguire il versamento del capitale presso la Cassa dei depositi e prestiti, con la stessa ipoteca e lo stesso vincolo gravante i titoli da rimborsare.

Il pagamento dei premi attribuiti ai titoli di cui al primo comma può essere eseguito al solo titolare o suo avente causa.

Al primo comma di questo articolo il senatore Zoli propone di sostituire alle parole: « se non se ne provi la liberazione » le altre « se non vi sia il consenso della persona a cui favore è iscritta l'ipoteca o il vincolo o se non se ne provi la liberazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Se i titoli siano sottoposti a vincoli di dote o di patrimonio familiare, il rimborso del capitale e il pagamento del premio si eseguono, previ gli adempimenti occorrenti per le operazioni di traslazione o di tramutamento di titoli nominativi.

Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione di

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

46ª RIUNIONE (8 febbraio 1950)

provvedere direttamente all'investimento del capitale o del premio in altri titoli di Stato con lo stesso vincolo di dote o di patrimonio familiare.

Il rimborso del capitale e il pagamento del premio su titoli gravati di vincolo di usufrutto si effettuano al nudo proprietario in concorso con l'usufruttuario.

Tanto il titolare quanto l'usufruttuario, presentando rispettivamente il certificato di nuda proprietà o quello di usufrutto, possono ottenere, senz'altra formalità, che il capitale da rimborsare e l'importo del premio siano investiti, a cura dell'Amministrazione, in altri titoli di debito pubblico nominativi con lo stesso vincolo oppure versati in deposito vincolato presso la Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del funzionamento degli uffici regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonchè il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 » (N. 791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del funzionamento degli uffici regionali di riscontro del tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti sino al 30 giugno 1952, nonchè il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOTTA, *relatore*. Con il presente disegno di legge si proroga il termine per il funzionamento degli uffici regionali di riscontro istituiti, per necessità contingenti, nel 1947. Gli arretrati formati in dipendenza dallo stato di guerra, avevano suggerito infatti l'opportunità di istituire presso ogni regione codesti uffici di riscontro. La data di scadenza della durata di questi uffici è fissata al 30 giugno 1950, ma intanto molte ragioni hanno ritardato l'inizio del loro funzionamento, così che solo da poco tempo essi hanno potuto passare dal periodo della sperimentalità a quello della normalità. Si ravvisa quindi l'opportunità di prorogare il termine al 30 giugno 1952. Tra parentesi vorrei aggiungere che, a mio avviso personale, quando verrà istituito l'Ente regionale, questi uffici potrebbero costituire una base per quel decentramento amministrativo che è una delle esigenze fondamentali che ispirano l'istituzione della regione: questi uffici, infatti, potrebbero esplicare una funzione assai utile per l'acceleramento delle pratiche.

Nel medesimo tempo, viene prorogato il termine di funzionamento, naturalmente, della sezione della Corte dei conti, e la competenza degli uffici regionali di riscontro è estesa anche ai rendiconti e conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio finanziario 1948-49.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione gli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il funzionamento degli Uffici Regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, limitato dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, al 30 giugno 1950, è prorogato al 30 giugno 1952.

(È approvato).

Art. 2.

Le Sezioni della Corte dei conti istituite presso la Regione Siciliana, la Delegazione esistente presso la Regione Sarda e gli Uffici di

controllo presso il Magistrato alle Acque ed i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche continueranno nelle funzioni loro attribuite con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, sino al 30 giugno 1952.

(È approvato).

Art. 3.

La competenza dei suddetti Uffici del Tesoro e della Corte dei conti è estesa ai rendiconti e conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio finanziario 1948-1949.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazione al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, concernente la concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola** »
(N. 797) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, concernente la concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola ».

MOTT, *relatore*. Il presente disegno di legge propone semplicemente un emendamento al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, con il quale venivano costituite due commissioni per l'esame e l'eventuale liquidazione dei danni di guerra subiti da cittadini profughi dall'Egeo, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia: la prima presso il Ministero del tesoro a Roma ed a essa dovevano rivolgersi indistintamente tutti i richiedenti; per i profughi dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia veniva, invece, costituita una sezione speciale presso l'Intendenza di finanza di Venezia. Il motivo della costituzione di questa sezione era dato dal fatto che tutte le domande di liquidazione di danni di guerra presentate alla Intendenza di finanza di Pola erano state trasferite in blocco alla Intendenza di finanza di Venezia. Successivamente

però si constatò che le denunce presentate a Pola erano relativamente poche ed i profughi dispersi in tutta Italia, continuavano a presentare le denunce stesse presso le Intendenze di finanza che avevano giurisdizione sui comuni presso i quali essi avevano eletto la loro nuova residenza. Perciò si propone con questo disegno di legge di trasferire tutte le denunce di questi profughi alla Commissione centrale istituita presso il Ministero del tesoro, in modo da semplificare sia l'esame, sia il disbrigo di queste pratiche. Naturalmente, il provvedimento è anche in relazione alla tendenza centripeta della burocrazia che vuole accentrare quanto più possibile la vita amministrativa a Roma; praticamente, tuttavia, trattandosi di una semplificazione e di una diminuzione di costi, credo che la Commissione possa approvare il disegno di legge, che è stato già approvato anche dalla Camera dei deputati.

FORTUNATI. Mi sia consentita una piccola osservazione: mi sembra che sia un poco semplicistico limitarsi a dire, come si fa nel disegno di legge: « È istituita... una commissione... » senza specificare quale sia la composizione di tale commissione.

MOTT, *relatore*. Rispondo all'onorevole Fortunati che la commissione di cui si parla in questo disegno di legge era già stata istituita con decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, nel quale veniva anche precisata la sua composizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori già italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti tributari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro** »
(N. 810) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti tributari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TAFURI, *relatore*. Onorevoli colleghi, verso la fine del 1948, e precisamente nella seduta del 27 ottobre, approvammo un disegno di legge che stabiliva alcune norme relative all'imposta di negoziazione. Con tali norme si sospendeva l'applicazione della valutazione prescritta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e veniva ripristinata la procedura di valutazione prevista dal decreto legge del 1938. Questo disegno di legge, dopo lunga discussione, fu approvato dalle Camere.

Oggi, però, siamo nelle medesime condizioni di quando non vigeva questo disegno di legge in quanto esso è scaduto l'anno scorso e tutta la materia delle norme per la valutazione sta subendo un notevole rimaneggiamento, essendo la questione allo studio. La Camera dei deputati ha già approvato il presente disegno di legge i cui articoli, fra l'altro, stabiliscono che fino al primo gennaio 1952 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 326, è sospesa. Durante tale periodo di sospensione le controversie saranno decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette. Il limite di capitale per la esenzione dall'imposta di negoziazione delle azioni delle società cooperative e delle banche popolari è elevato da lire 300.000 a lire 3.000.000.

Debbo ora rilevare che se la nostra Commissione non desse voto favorevole al provvedimento verremmo a trovarci in carenza di legge. Questa tassa, che era ridotta a soli due miliardi, è oggi aumentata notevolmente al punto che per il 1949-50 è prevista in sette miliardi, e al 31 dicembre erano stati incassati tre miliardi e 300 milioni circa.

Propongo pertanto l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È ulteriormente sospesa fino al 1° gennaio 1952 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.

Le norme di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per gli anni 1950 e 1951.

(È approvato).

Art. 2.

Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Il limite di capitale previsto dall'articolo 9 della tariffa allegato C al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre

1947, n. 1173, per la esenzione dalla imposta di negoziazione delle azioni delle società cooperative e delle banche popolari è elevato da lire 300.000 a lire 3.000.000, semprechè il valore nominale delle azioni non superi le lire 1000.

Quando il capitale superi il limite di 3 milioni sono applicabili alle società cooperative predette le disposizioni dell'articolo 2 della tariffa allegato B al citato decreto.

Nei riguardi delle società cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo quando il capitale non superi i 10 milioni e quelle del secondo comma quando il capitale superi tale importo.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

(È approvato).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918 » (N. 827).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18 ». Dichiaro aperta la discussione generale.

MOTT, relatore. Onorevoli colleghi, col disegno di legge in esame si tende a risolvere alcune questioni riguardanti le misure delle prestazioni economiche in favore di due categorie di infortunati: titolari di rendite già a carico di istituti previdenziali austro-ungarici (ve-

nuti a carico del tesoro in seguito al Trattato di San Germano) e operai, già dipendenti dalla amministrazione militare, infortunatisi in zona di operazioni nella guerra 1915-18. Entrambe queste categorie non hanno potuto avere l'adeguamento ottenuto dagli altri infortunati del lavoro perchè il loro trattamento infortunistico manca di una base contributiva e quindi non può essere variato.

Dato lo stato penoso della loro attuale situazione si è pensato, con il presente disegno di legge, di riunire le due categorie e di fare una divisione fra coloro che hanno un grado di invalidità inferiore al 50 per cento e coloro che ne hanno uno superiore. Per i primi si propone la capitalizzazione dell'indennità concessa, raddoppiandola. Per i secondi si stabilisce invece la concessione di un assegno straordinario mensile nelle misure di lire 3.000, 5.000, 7.000, a seconda che il grado di inabilità vada rispettivamente dal 50 al 79 per cento, dall'80 all'89 per cento, dal 90 al 100 per cento.

Si tratta di un provvedimento di adeguamento - che però lascia sempre molto al disotto il trattamento infortunistico di queste due categorie in confronto a quello di altri infortunati - a carattere di facilitazione per coloro i quali, pochi ormai di numero e in continua diminuzione, data la loro età, si trovano in condizioni assolutamente disagiate. Da uno specchio che ho sottomano risulta che gli austro-ungarici sono 190 e gli infortunati della Amministrazione militare sono 173. L'onere totale annuo raggiungerebbe lire 15.665.000. Pertanto con i 18.000.000 previsti viene coperta anche la capitalizzazione di cui alla prima categoria. Propongo pertanto l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1949, ai titolari di rendite di infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555 e alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministero della guerra del 14 giugno 1919, sono concessi, in a aggiuntalle rate di rendita attualmente in

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

46ª RIUNIONE (8 febbraio 1950)

godimento, i seguenti assegni straordinari mensili:

a) lire 3.000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;

b) lire 5.000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;

c) lire 7.000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.

Ai superstiti, titolari di rendite di infortunio in virtù delle disposizioni richiamate nel primo comma del presente articolo, è concesso un assegno straordinario mensile nelle seguenti misure:

a) lire 3.000, nel caso di un unico avente diritto;

b) lire 4.000, nel caso di due aventi diritto;

c) lire 5.000, nel caso di tre o più aventi diritto.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 1° luglio 1949, sono abrogate le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 273.

(È approvato).

Art. 3.

Ai titolari di rendite di infortunio, di cui all'articolo 1 della presente legge, aventi inabilità permanente di grado inferiore al 50 per cento, è data facoltà di chiedere, ad estinzione di ogni loro diritto, il pagamento del valore capitale della ulteriore rendita loro spettante, calcolato sulla base delle tabelle di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, approvate con decreto ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto ministeriale 31 luglio 1942. In aggiunta all'importo risultante da tale calcolo è corrisposto un assegno *una tantum* di pari ammontare.

Per poter fruire della suddetta disposizione gli interessati debbono inoltrare domanda al-

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

I titolari di rendite di infortunio previsti dalla presente legge, che fruiscono anche di pensione di guerra, devono optare per uno dei due trattamenti, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

(È approvato).

Art. 5.

I pagamenti da effettuarsi ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 3 della presente legge sono eseguiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e i relativi importi sono rimborsati dallo Stato al predetto Istituto con le modalità fissate dai decreti ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947.

Ai rimborsi delle rate di rendita spettanti ai sensi delle disposizioni citate dal 1° comma dell'articolo 1, nonché degli assegni di cui alla presente legge provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, il Ministero del tesoro - Ispettorato delle relazioni finanziarie con l'estero.

Alla copertura dell'onere derivante allo Stato dalla applicazione della presente legge viene destinata per l'esercizio 1949-50, una aliquota non superiore a lire 18 milioni delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (provvedimento).

Circa questo articolo, per maggiore precisione e per adeguare la copertura all'effettivo onere che il disegno di legge comporta, propongo che l'ultimo comma sia così formulato:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1949-50, entro il limite di lire 16 milioni, viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate com-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

46ª RIUNIONE (8 febbraio 1950)

prese nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per l'esercizio medesimo».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Faccio osservare che, mancando la copertura finanziaria per la spesa prevista nel disegno di legge, sarebbe necessario sospendere la sua approvazione definitiva.

(La Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, dando mandato al Presidente di inviare il relativo messaggio alla Camera non appena avuta comunicazione della nota di variazione comprendente la copertura del disegno di legge stesso).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico** » (N. 830).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico ».

Avverto che essendosi dovuto assentare momentaneamente il senatore De Gasperis, fungerà da relatore il senatore Zoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOLI, *relatore*. Nel sistema tributario vigente, per compiere alcune operazioni riguardanti titoli di debito pubblico è richiesto il pagamento di una tassa di bollo e una di concessione governativa. Queste tasse vengono applicate anche su titoli del valore da 500 a 1.000 lire.

Col presente provvedimento di legge si stabilisce l'esenzione dalla suddette tasse per i titoli fino a lire 50.000 e si cerca altresì, di agevolare le domande di concentrazione dei titoli, che rappresentano un vantaggio per l'amministrazione sia dal punto di vista del lavoro che del costo dei titoli. Si propone, poi, che per gli atti

e documenti redatti all'estero non si debbano pagare i diritti consolari, che sono notevolmente gravosi.

Trattandosi di un provvedimento di giustizia, propongo alla Commissione di volerlo approvare.

VALMARANA. Volevo semplicemente osservare che è anche troppo evidente l'opportunità di approvare il disegno di legge, ma è altrettanto evidente che l'esenzione dai piccoli gravami non porta al concentramento dei titoli, semmai porta al contrario.

FORTUNATI. Richiamo l'attenzione del Presidente su una questione di forma. Il disegno di legge è d'iniziativa del Ministro Pella e, anche se riguarda il debito pubblico, è in sostanza una esenzione tributaria.

Sarebbe desiderabile che tutti i provvedimenti tributari fossero presentati dal Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le domande e i documenti che si esibiscono all'Amministrazione del debito pubblico per operazioni su titoli al portatore, nominativi o misti, il cui importo in capitale nominale non superi le lire 50.000, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa.

Per tali operazioni non è parimenti dovuta la tassa di concessione governativa sulle ricevute di deposito dei titoli presentati.

Le esenzioni considerate nei precedenti comma non sono applicabili alle operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, anche se trattasi di buoni del tesoro poliennali, e qualunque sia l'ammontare di essi.

(È approvato).

Art. 2.

Le domande dirette ad ottenere la riunione, in quanto possibile, di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, in altri

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

46ª RIUNIONE (8 febbraio 1950)

d'importo superiore, sono stese su carta libera e non sono dovute la tassa di concessione governativa per il deposito dei titoli da riunire, nè la tassa per il bollo applicato sui nuovi titoli.

(È approvato),

Art. 3.

Gli atti e i documenti redatti all'estero, concernenti operazioni su titoli di debito pubblico, sono esenti da diritti consolari.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale** » (N. 831).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GASPERIS, *relatore*, Con il disegno di legge si provvede alla sostituzione dell'attuale

pianta organica con altra apposita pianta del tutto conforme a quelle vigenti per la generalità della maestranza statale di ruolo. Tale nuovo organico, mentre non porterebbe alcun aumento al numero dei posti previsti dalla attuale pianta organica, assicurerebbe ai salariati una assoluta parità di trattamento giuridico-economico con le altre maestranze « permanenti » statali, parità giustificatissima, data l'identità delle mansioni che svolgono. Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1946 i salariati addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale perdono la qualifica di « incaricati stabili » ed assumono, entro il limite dei posti stabiliti dal successivo articolo 2, quelle previste dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, venendo ammessi al trattamento giuridico economico fissato da tale decreto e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

La tabella organica dei salariati, di cui al precedente articolo 1, approvata con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 41, è, a decorrere dal 1° settembre 1946, sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLE FINANZE	Gruppo	1ª categoria	2ª categoria	TOTALE
	Capi operai	Operai specializzati	Operai qualificati	
Comando Generale della Guardia di Finanza	4	16	5	25

(È approvato).

Art. 3.

In dipendenza del nuovo inquadramento previsto dagli articoli precedenti, cessano di spiegare effetto, nei confronti dei salariati ivi indicati, le disposizioni relative al trattamento giuridico-economico proprio degli incaricati stabili, in genere, e quelle già riguardanti detti salariati, in particolare.

Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, verrà provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-1950 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace » (N. 817).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Denuncia dei beni, diritti e interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALMARANA, *relatore*. L'esecuzione del Trattato di pace, secondo quanto afferma la relazione ministeriale, rende indispensabile la adozione di provvedimenti legislativi che consentano alle amministrazioni interessate di poter meglio tutelare gli interessi nazionali nella esecuzione degli accordi particolari già stipulati o da stipulare con i Governi esteri interessati.

Col presente disegno di legge - dice sempre la relazione - si consentirà al Ministero del tesoro di procedere a un censimento dei beni, diritti e interessi italiani situati in paesi esteri

e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace, al fine di rendere possibile una previsione della spesa globale cui si dovrà far fronte per il pagamento di eventuali indennizzi. Il disegno di legge permetterà d'altra parte di fissare le norme basilari per la valutazione dei beni e per la liquidazione degli indennizzi agli aventi titolo. Dato queste premesse, sembra superfluo raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

FORTUNATI. Ho l'impressione che il censimento dei beni, diritti e interessi italiani, che dovrebbe fare il Ministero del tesoro sia un censimento *sui generis* in quanto le cose da censire non sono in Italia. Anzi, direi che non è neppure un censimento, ma in sostanza un invito agli interessati perchè essi stessi facciano le denunce; nel quale caso non si capisce come avverrebbe il controllo. Mi sembra, pertanto, che l'argomento meriti di essere approfondito e chiedo senz'altro il rinvio del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti la proposta del senatore Fortunati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge è rinviato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1117, sui ruoli organici della amministrazione finanziaria » (N. 821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'amministrazione finanziaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOLI, *relatore*. La carriera dei conservatori dei registri immobiliari era regolata fino al 1947 dal decreto legge 25 giugno 1943, n. 540, che all'articolo 32 prevedeva che i conservatori dei registri immobiliari, denominati fino all'entrata in vigore del Codice civile, conservatori delle ipoteche, fossero divisi in cinque

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

46ª RIUNIONE (8 febbraio 1950)

classi. I conservatori delle ipoteche hanno un sistema disciplinare e di retribuzione un po' *sui generis*, in quanto tali funzionari, per le loro particolari mansioni, non solo hanno una doppia dipendenza (dal Ministero delle finanze e da quello di grazia e giustizia) ma percepiscono particolari diritti, sia pure avendo a loro carico le spese di ufficio ed essendo, per la responsabilità cui sono sottoposti, tenuti a prestare una determinata cauzione. Essi, come ho detto, erano divisi in cinque classi. Alla quinta classe si accedeva per conferimento a funzionari di ruolo di gruppo A o di gruppo B della amministrazione delle finanze purchè laureati, e a funzionari della carriera centrale dell'Intendenza o del Ministero. Per le altre classi l'accesso avveniva per metà dall'esterno con nomine di elementi scelti nelle categorie suindicate, e per metà con promozione di conservatori delle classi inferiori.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato venivano ridotte le classi da cinque a quattro, senonchè il decreto non dava alcuna disposizione circa la sorte dei conservatori che all'entrata in vigore del decreto erano di classe quinta e non disponeva circa l'accesso alla classe quarta.

Il decreto sottoposto al nostro esame colma questa lacuna, disponendo (art. 2) che i conservatori dei registri immobiliari di quinta classe siano trasferiti o meglio si intendano trasferiti alla quarta classe dal 14 gennaio 1948 (in questo caso la retroattività è necessaria trattandosi di semplice conseguenza della soppressione della classe dall'organico) e modificando l'articolo 32 della legge 25 giugno 1943, nel senso di fissare per l'ammissione alla quarta classe norme identiche a quelle che erano nella quinta.

Trattasi quindi più che altro di una legge di coordinamento e di integrazione.

All'articolo 3 si corregge un errore materiale. Infatti nella tabella del personale sussidiario delle Amministrazioni finanziarie provinciali si parla di aiuto procuratori. Questa dicitura è stata per errore usata anche per gli uffici ipotecari, dove doveva parlarsi invece di aiuto conservatori.

Non mi sembra da approvarsi invece l'ultimo comma dell'articolo 3, relativo alla data di

decorrenza degli effetti della legge, nel senso che la legge « ha efficacia dal 14 gennaio 1948 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ». Con quanto nell'articolo 2 è stabilito — e giustamente, come sopra si è detto — che i conservatori dei registri immobiliari di quinta classe, cioè di una classe venuta a mancare, sono trasferiti nella classe quarta dal giorno in cui la soppressione della classe si è verificata, si è stabilito tutto quanto è insieme coerente e necessario, senza bisogno di aggiungere un'affermazione di retroattività della intera legge. Propongo pertanto, la soppressione delle parole: « ha efficacia dal 14 gennaio 1948 ed ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

L'articolo 32 della legge 25 giugno 1943, n. 540 sulle imposte ipotecarie è modificato come appresso:

I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1ª, 2ª e 3ª sono conferiti o per promozione, ai termini dell'articolo 6 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione, al personale che già rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga:

al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

oppure al gruppo B della stessa Amministrazione purchè sia laureato;

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza;

È in facoltà del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo A, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

46ª RIUNIONE (8 febbraio 1950)

I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 4ª classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al 1º comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartengano al gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano grado non inferiore all'ottavo.

I posti di conservatore di 1ª classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero di tre per ogni sei posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non più di uno può essere assegnato ai funzionari di cui al 2º comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 2.

Gli attuali conservatori dei registri immobiliari di 5ª classe sono trasferiti, con effetto dal 14 gennaio 1948 e nell'ordine di ruolo, nella classe 4ª (grado 8º - gruppo A).

(È approvato).

Art. 3.

La denominazione di «aiuto procuratori» contenuta nella tabella E) dell'allegato 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517 è rettificata in quella di «aiuto conservatori».

La presente legge ha efficacia dal 14 gennaio 1948 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pongo ai voti la soppressione delle parole: «ha efficacia dal 14 gennaio 1948 ed » proposta dal senatore Zoli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30